

Codice DB1605

D.D. 2 dicembre 2011, n. 614

**R.D. 1443/1927. Rinnovo con riduzione di area della Concessione Mineraria denominata "Fornaccio" nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI). Richiedente: R.M. Ricerche Minerarie s.r.l.. Codice C116V.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

1. Alla Ditta R.M. – Ricerche Minerarie s.r.l., con sede legale e amministrativa in Lozzolo (VC), via Virauda 2, (omissis), rappresentata legalmente dalla sig.ra Gianna Rosati, (omissis) è accordato il rinnovo con riduzione di area della Concessione Mineraria denominata “Fornaccio” per minerali di caolino e argille per terraglia forte e porcellana per anni 5 dalla data della presente determinazione.

2. Come stabilito nel dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 14 - 7137 del 22 ottobre 2007, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, anche l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ha la medesima scadenza.

3. L’area di Concessione Mineraria, avente l’estensione di ettari 69, are 04 e centiare 85 (ettari sessantanove, are quattro, centiare ottantacinque) risultante dalla riduzione della prededente superficie, è descritta nel verbale di delimitazione del 22 settembre 2011 ed indicata sul piano topografico alla scala 1:2500, allegato alla presente determina per farne parte integrante, unitamente alla monografia dei vertici.

4. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di 2831,50 € (Euro duemilaottocentotrentuno/50), pari a euro 40,45 per ettaro di superficie della concessione mineraria, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2011 (accertamento n.38/2011) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria “Fornaccio”, Comuni di Lozzolo, Roasio (VC), Villa del Bosco (BI)”.

b) corrispondere ai comuni territorialmente interessati e alla Regione Piemonte le “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la DGR n. 9-11058 del 23 marzo 2009 pari a € 0,52 al m<sup>3</sup> di materiale estratto nell’anno solare (di cui 70% spettanti ai Comuni e 30 % alla Regione Piemonte). Per la Regione Piemonte i versamenti devono essere effettuati sul capitolo di entrata numero 32485 Titolo III UPB 16.04 denominato “Proventi derivanti dalle tariffe del diritto di escavazione (art. 14 L. R. n. 22/2007)” ed essere eseguiti con le modalità definite dalla citata DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008.

5. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall’Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

6. Il Concessionario è tenuto a:

- a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella DGR n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato tecnico A e all'Allegato B, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;
- b) informare, ogni 12 mesi, il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
- c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;
- d) fornire ai funzionari del Settore sopraccitato tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che potranno essere richieste;
- e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
- f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 14,62 (quattordici/62), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;
- g) far pervenire al Settore sopraccitato, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

7. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la DGR n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere l'attuazione del preventivo procedimento di verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

8. Per la verifica dell'andamento dei lavori di coltivazione e di riassetto ambientale sarà istituita dalla Regione Piemonte una Commissione di controllo composta da un rappresentante per ogni Ente elencato: Comune, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Corpo Forestale dello Stato oltre ad un rappresentante della ditta Concessionaria. La Commissione sarà tenuta ad effettuare sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale. Ai lavori della Commissione sarà inoltre invitata ARPA Piemonte.

9. Per l'esecuzione dei lavori sui terreni di proprietà privata, nel caso di mancato accordo tra le parti, dovrà richiedere un provvedimento di occupazione d'urgenza e fissazione di un deposito cauzionale ai sensi degli artt. 10 e 23 del R.D. 1443/1927. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

10. I terreni oggetto di occupazione non più utilizzati dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari subito dopo il termine delle operazioni di recupero ambientale.

La presente determinazione verrà inviata ai Comuni interessati, al Corpo Forestale dello Stato, alla Provincia di Biella e Vercelli, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e all'Agenzia del Demanio.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto